



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

SS4 SALARIA Km 141+600 - 02011 ACCUMOLI

Telefono 0746 / 80429

Fax 0746 / 80411

www.comune.accumoli.ri.it - mail: comune@comune.accumoli.ri.it - pec: comune.accumoli@pec.it

Area I - AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 02 del 05/09/2018

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.13/2013 del Registro del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Accumoli (RI).	
	TRASGRESSORE	Residente a . Codice Fiscale
	OBBLIGATO IN SOLIDO	/

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO

che in data "10 Maggio 2013 alle ore 11:20", personale del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Accumoli/Cittareale in servizio "... nella località PIANO di COLLE del Comune di Accumoli di proprietà privata sottoposta Vincolo Idrogeologico ...", accertava che "... nella predetta località, identificata catastalmente al Foglio particelle e e al Foglio particella del N.C.T. del Comune di Accumoli di cui il soprassuolo è costituito da un bosco ceduo di cerro di circa 30 anni, maturo al taglio, veniva accertato il taglio di un'area boscata pari a 9000 mq ove il trasgressore aveva abbattuto, con motosega, numero 18 piante matricine del vecchio turno che dovevano rimanere a dote del bosco, sostituendole con piante non idonee ...";

che a seguito dell'accertamento di cui sopra, da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Accumoli/Cittareale, contro il sig. veniva elevato il verbale di contestazione indicato in oggetto, per violazione alle norme di cui agli artt.36 e 45 della Legge Regionale del Lazio n.39 del 28/10/2002 ed all'art.36 del Regolamento Regionale del Lazio n.07 del 18/04/2005, notificato al trasgressore mediante spedizione di raccomandata AG n.

che ai sensi del richiamato art. 133 del Regolamento Regionale Lazio n. 7 del 2007 l'infrazione evidenziata costituisce altresì danno al bosco, calcolato dagli agenti accertatori, stante il numero di matricine tipo cerro tagliate, in complessivi € 1289,00;

che relativamente alla violazione contestatagli il sig. presentava al Sindaco del Comune di Accumoli (Prot. Com.le n.3048/2013) i propri scritti difensivi ai sensi dell'art.18 della Legge n.689/1981;

che il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Accumoli con nota Prot. n.512 pos. 8.01.04 del 28/08/2013, trasmetteva per opportuna conoscenza al Sindaco del Comune di Accumoli copia del verbale di contestazione di cui trattasi (Prot. Com.le n. 3415/2013);

che con nota Prot. 637 del 16/01/2014 il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, relativamente al verbale di contestazione indicato in oggetto, presentava al Sindaco del Comune di Accumoli il RAPPORTO di MANCATO PAGAMENTO di cui all'art.17 della Legge n.689/1981 (Prot. Com.le n.223/2014);

che con nota Prot. Com.le n. 4406 del 12/05/2018, il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, quale Responsabile del Procedimento di cui trattasi, relativamente ai fatti contestati al sig. chiedeva all'Organo Accertatore l'inoltro di proprie CONTRODEDUZIONI agli scritti difensivi presentati dal trasgressore;

che la predetta istanza rimaneva priva di risposta;

che il tragico sisma dell'agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

che il personale del Corpo Forestale dello Stato, quale organo accertatore, elevava la contestazione di cui al sommario processo verbale in oggetto indicato, rilevando nello specifico " ... al Foglio particelle e e al Foglio particella del N.C.T. del Comune di Accumoli di cui il soprassuolo è costituito da un bosco ceduo di cerro di circa 30 anni, maturo al taglio, veniva accertato il taglio di un'area boscata pari a 9000 mq ove il trasgressore aveva abbattuto, con motosega, numero 18 piante matricine del vecchio turno che dovevano rimanere a dote del bosco, sostituendole con piante non idonee ...";

che ai sensi dell'art. 133 del Regolamento Regionale del Lazio n. 7 del 2005, il taglio delle 18 matricine di cerro di varie dimensioni determinava anche un danno boschivo quantificato in sede di verbale di accertamento in € 1289,00;

che il sig. depositava Memoria ex art.18 Legge n.689/1981 (prot. 3048) con la quale chiedeva la propria Audizione Personale e dichiarandosi estraneo al taglio sulla part.IIIa foglio affermava di aver effettuato regolarmente il taglio sulla part.IIIa n. (salvo lo sconfinamento in buona fede sulla part.IIIa n.); contestava, infine, la mancata precisazione in ordine all'ubicazione del taglio di matricine, asserendo che tale mancata individuazione non consentiva al deducente la comprensione dell'addebito contestato. Evidenziava infine di non aver commesso errori di sorta nel taglio, condotto secondo le corrette regole tecniche e senza interessare matricine del vecchio turno;

che in sede di audizione personale, eseguita il 17 maggio 2018 presso la sede del comune di Accumoli, il sig. , riportandosi ai precedenti scritti difensivi depositati, ribadiva di non aver effettuato il taglio sulla particella del Foglio In merito invece al taglio "da me effettuato sulla particella del foglio riconosco di aver eseguito il taglio con possibile/presunto involontario sconfinamento sulla particella n. del medesimo foglio. A tal proposito...precisando di aver sì effettuato il taglio, ma accortomi dell'errore non ho effettuato l'esbosco del legnatico lasciando lo stesso a disposizione del proprietario"; in relazione al taglio delle matricine il sig. deduceva invece di aver eseguito l'attività a regola d'arte. Alla luce di quanto esposto chiedeva infine l'archiviazione del procedimento in essere o in alternativa la riduzione del pagamento al minimo edittale con contestuale rateizzazione.

RILEVATO

che il personale del Corpo Forestale dello Stato è certamente organo tecnico competente alla valutazione del taglio eseguito dal ricorrente;

che non appare fondata l'asserita mancata specificazione della particella a cui si riferisce la violazione contestata, in quanto nel corpo del verbale di contestazione redatto dall'organo accertatore è chiaramente espressa la localizzazione della violazione sull'area "... identificata catastalmente al foglio particelle e e foglio particella del N.C.T. del Comune di Accumoli ...".

che nel verbale di audizione il trasgressore riconosceva di aver effettuato, seppur in buona fede, il taglio sconfinando, tanto da aver lasciato il legname in loco per il proprietario e tanto da richiedere, in via residuale, l'applicazione del minimo edittale previsto per la trasgressione;

che inoltre nel corso del procedimento il sig. si è limitato alla mera negazione dei fatti senza fornire alcun idoneo elemento atto ad escludere la propria responsabilità in ordine all'addebito contestato;

che nulla il sig. deduceva in punto di contestato danno al bosco.

VISTO

il VERBALE di AUDIZIONE PERSONALE del sig. redatto in data 17/05/2018;

il Decreto Sindacale n.01 del 02/01/2018 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale responsabile dell'Area Amministrativa (Area I);

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

la L. R. Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002;

il Regolamento Regionale del Lazio n. 7 del 18 aprile 2005;

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016 in punto di sospensione dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017.

Stante quanto esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti;

ritenuti esistenti (come sopra illustrato) sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo sottesi all'illecito amministrativo;

ritenuto quindi il trasgressore, Sig. _____, responsabile per il fatto ascritto e pertanto passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni;

considerato l'atteggiamento assunto dal trasgressore nella vicenda, che ha riconosciuto lo sconfinamento nel taglio e, a riprova, ha lasciato l'esbosco in loco per il proprietario, appare coerente irrogare la sanzione nella misura minima prevista (€ 344,30 – trecentoquarantaquattro/30), maggiorata del costo del ritardato pagamento (€ 34,43 – trentaquattro/43), dell'importo prescritto a titolo di danno al bosco ex art. 133 Reg. Reg. n.7/05 (€ 1289,00 – milleduecentoottantanove/00) e del costo delle spese del procedimento (€ 14,00 – quattordici);

considerate le circostanze nelle quali si è verificato il fatto e quantificata in complessivi € 1.681,73 (milleseicentoottantuno/73) la somma dovuta dal sig. _____ trasgressore, C.F. _____ residente ad _____

ORDINA

al sig. _____ quale trasgressore, di pagare l'importo della sanzione amministrativa come di seguito calcolata:

DETTAGLIO	
Sanzione Amministrativa	€ 344,30
Maggiorazione per ritardato pagamento (10%)	€ 34,43
Spese di Accertamento / Notifica (Organo Verbalizzante)	€ 14,00
Danno ex art. 133 reg. reg. lazio n. 7/05	€1289,00
TOTALE Complessivo da versare	€ 1681,73

INGIUNGE

al sig. _____ residente ad _____ quale trasgressore, di pagare la somma complessiva di € 1.681,73 (milleseicentoottantuno/73) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e danno al bosco relativa alla violazione contestata, entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione del presente atto, secondo le seguenti modalità:

- € 1667,73 in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n. 14979025 intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria – Via Salvatore Tommasi n.44 CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Agenzia INTESA S. PAOLO - Corso Umberto I, n.54 02012 AMATRICE (RI) Codice IBAN IT83 E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento;
- € 14,00 in unica soluzione a titolo di rimborso spese di notificazione sostenute dal C.F.S. su c/c postale n. 10302024 intestato a Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Contenzioso Forestale, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (*Titolarità dei Proventi*) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli - SS4 SALARIA km 141+600 (già Via Salvatore Tommasi 44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, **entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data di effettuazione del pagamento**, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati;

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della L. n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla Legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata;

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a ruolo secondo le disposizioni di legge;

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli;

che avverso il presente provvedimento, gli interessati, possono proporre opposizione presso il Giudice di Pace di Rieti, entro e non oltre il termine di gg.30 (trenta) dalla data di notificazione della presente ordinanza.

DISPONE

che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, copia della presente, oltre ad essere notificata al trasgressore, verrà trasmessa alla Stazione CARABINIERI FORESTALI di Cittareale quale Organo Accertatore mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo fri43046@pec.carabinieri.it ed alla REGIONE LAZIO - Area Tributi, Finanza e Federalismo - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 00145 ROMA mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dot.ssa Sara GIAMPINETTI

